

- 1     Ambiti territoriali individuati nel PRGI ai sensi dell'art. 13 comma 5 e art. 24 della LR 56/1977.  
Tale ambito è delimitato come addensamento storico rilevante (A1) ai sensi della Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28: "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114" e della deliberazione C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414, allegato A: "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa".
- 2     Vengono confermati i volumi (qui intesi come involucri globali) esistenti: in sede di progetto deve essere prodotta idonea documentazione dello stato di fatto.
- 3     L'utilizzo di "casseri" per funzioni residenziali e/o consentite è soggetto a concessione singola.
- 4     Nelle ristrutturazioni e in ogni opera di interventi sull'esistente, ai fini della salvaguardia ambientale, possono essere mantenuti i rapporti aeroilluminanti, le altezze interpiano esistenti e le distanze consolidate.
- 5     Trattamento delle facciate: intonaci e rivestimenti ruvidi (come intonaci graffiati, intonaci a civile o a rustico tinteggiati, intonaci strillati, intonaci raso/pietra, ecc. con esclusione di materiali da rivestimento non tradizionali); tinte delle fronti: da definire nel contesto ambientale e da scegliersi in una gamma terrosa depositata presso l'U.T.; devono essere riprese le tinte tradizionali e di corretta tonalità; devono essere conservate e valorizzate decorazioni, modanature e murature caratteristiche esistenti; serramenti esterni e persiane in legno o simili al legno; per negozi sono ammessi serramenti in ferro verniciato scuro o in lega leggera scura; portoncini esterni in analogo materiale o in legno; sono tollerate aperture esterne di dimensioni superiori alle esistenti nell'insieme delle cortine stradali o all'interno, solo se armonicamente distribuite; gronde: da armonizzare con l'esistente sia come materiale sia come dimensioni; non è necessario l'allineamento o l'uniformità di gronde contigue di edifici diversi; manti di copertura: in coppi o in cotto simile.
- 6     Autorimesse: incorporate negli edifici con accesso unicamente da spazi interni; possono essere esterne (interrate, seminterrate o in superficie) solo se regolamentate da S.U.E.
- 7     Di norma sono vietati nuovi balconi sporgenti su spazi pubblici. Possono essere realizzati zoccoli in pietra a spacco o ruvida fino all'altezza massima di m 1,00.
- 8     In ogni caso, oltre a una attenta salvaguardia dell'ambiente urbano nelle sue caratteristiche modulari (altezza, frequenze di aperture, elementi ornamentali, portali, rapporti tra pieni e vuoti, ecc.) è richiesta una responsabile tutela dell'esistente

tessuto sociale costituito da un vivo rapporto tra residenza e attività produttive artigianali, commerciali e agricole richiamandosi anche alla competenza e professionalità dei progettisti.

- 9 Per edifici vincolati ai sensi della L. 1.6.1939 (*all. 19a-19b-1a*) n. 1089 e per Badia di Dulzago, ogni intervento è subordinato alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte secondo autonoma decisione della stessa; ove è vincolo ai sensi della L. 29.6.1939 n. 1497 sono ammesse opere del tipo a.b.c.d. art. 31 L. 457/78 previa autorizzazione della detta Soprintendenza.
- 10 Non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica salvo casi motivati e disciplinati da PP o PR o PEC (Piano Esecutivo Convenzionato).
- 11 Ampliamenti di singoli edifici unifamiliari sono ammessi fino a raggiungere 120 mq di superficie utile alle condizioni di cui al seguente comma 12.
- 12 Le varianti delle sagome degli edifici, salvo lievi modifiche delle quote di gronda e di colmo contenute in 70 cm finalizzate al recupero (*all.16g*) funzionale del sottotetto, sono possibili unicamente con PIANO DI RECUPERO ex legge 457/78 o con PEC.
- 13 I Piani di Recupero e i PPE vigenti e già in itinere alla data di adozione del presente PRGI, sono fatti salvi in ogni componente urbanistica e normativa.  
Qualsiasi modifica degli stessi, se non già prevista dal P.R.G.I., costituisce variante al P.R.G.I. stesso e come tale dovrà essere approvata nelle forme di legge ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 e 40 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- 14 Per le ZONE A le categorie di intervento sono di norma quelle indicate nelle tavole da 5.1 a 5.5.  
In base a documentate esigenze tecnico/ambientali, possono essere autorizzate categorie di intervento diverse da quelle indicate, purché disciplinate ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge 457/78 o da S.U.E.
- 15 Per il Comune di Mezzomerico la cartografia di Piano alla scala 1:1.000 indica, per ogni edificio, le destinazioni d'uso ammesse e la categoria di intervento prevista, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 31 della Legge 457/78.  
Per gli edifici che costituiscono causa ed origine di condizioni di insalubrità e degrado ambientale e per i quali è previsto un intervento di demolizione con ricostruzione, possono essere assentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla sicurezza.  
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nel limite del 50% delle volumetrie esistenti e senza aumento di carico urbanistico per:

- a) realizzazione di pertinenze delle abitazioni ivi compresi laboratori familiari a carattere non produttivo nella misura massima di 50 mq per unità immobiliare;
- b) insediamento delle attività di cui ai punti 2A e 2B dell'art. 25, nei limiti di 150 mq di Sul.

16 La formazione di vetrine ai piani terreni deve adeguarsi all'equilibrio compositivo delle facciate e degli allineamenti delle aperture sovrastanti, anche con riferimento alla presenza di balconi, mensole, marcapiani, lesene, fregi ed apparati decorativi; i serramenti delle aperture sono da realizzarsi preferibilmente in legno.

Sui paramenti esterni è prescritto l'uso dell'intonaco stabilizzato al civile o tirato al rustico fine e tinteggiato o con impasto in graniglie.

Non sono ammessi rivestimenti plastici né piastrellature di alcun genere, con l'eccezione di elementi od apparati decorativi puntuali; eventuali rivestimenti in cemento decorativo o intonaco di graniglia sono anche ammessi con trattamento unitario delle facciate a formare, ad esempio, nei piani terra, bugnati di semplice fattura; le zoccolature in pietra chiara a piano sega o martellinata, purché non in formato di piastrelle, sono consigliate sino all'altezza di metri 0,70.

Sui fronti strada o verso spazi pubblici sono ammesse colorazioni chiare anche per differenziare nelle campiture delle facciate i singoli elementi costruttivi, tipologici e decorativi, quali lesene, contorni di aperture, gronde e cornicioni, zoccolature e marcapiani.

Le insegne pubblicitarie sono ammesse all'interno del disegno delle vetrine evitando insegne luminose al neon.

Le serrande di chiusura debbono essere tinteggiate nel colore del serramento della vetrina o delle persiane dell'edificio.